

**N. 01805/2014 REG.PROV.CAU.  
N. 02384/2014 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2384 del 2014, proposto da:

Maria Albergo, rappresentata e difesa dall'avv. Angelantonio Franco, con domicilio eletto presso Segreteria Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

***contro***

Comune di Cellamare, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Emanuele Petronella, con domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare n. 672014 del T.A.R. Puglia-Bari- Sezione Terza , resa tra le parti, concernente acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'immobile sito nel comune di Cellamare

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cellamare;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2014 il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti l'avvocato Tommaso Millefiori per delega dell'avv. Petronella.;

Considerato che, ad una prima sommaria delibazione, propria della fase cautelare, non appaiono convincenti le motivazioni addotte dal giudice di prime cure a sostegno dell'ordinanza adottata;

Considerato che, di converso, i motivi di appello sembrerebbero evidenziare alcuni profili di fondatezza con riguardo, in particolare, alla eccepita violazione dell'articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001 e al difetto di istruttoria;

Ritenuto, quanto al periculum in mora, che sembra sussistere il pregiudizio grave e irreparabile derivante all'appellante dalla esecuzione dell'ordinanza impugnata;

Rilevata la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 55, comma 10 del codice del processo amministrativo;

Ritenuto che l'appello cautelare debba essere accolto;

Ritenuto che sussistano le condizioni per dichiarare compensate le spese della presente fase cautelare, in considerazione della complessità della vicenda che merita l'adeguato approfondimento proprio della discussione di

merito;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (ricorso 2384/2014) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare e sospende l'ordinanza del TAR Puglia.

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al TAR Puglia per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'articolo 55, comma 10 del c.p.a..

Dichiara compensate le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6 maggio 2014, con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/05/2014

IL SEGRETARIO  
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)